

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1764-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1966  
(V. Stampato n. 2672)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 luglio 1966*

**Comunicata alla Presidenza il 19 ottobre 1966**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei  
tra l'Italia e il Perù, concluso a Lima il 17 marzo 1964**

ONOREVOLI SENATORI. — I rapporti internazionali che regolano l'aviazione civile sono retti dalla Convenzione firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, la quale ha dato origine alla Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI): a tale Convenzione ed Organizzazione, aperta ad ogni Stato che intenda aderirvi, ha appunto aderito il nostro Paese, ormai da molti anni.

Dovendosi regolare i rapporti fra il nostro Paese e il Perù, si è addivenuti all'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Perù, concluso a Lima il 17 marzo 1964.

Tale Accordo è perfettamente in linea con tutti gli altri Accordi (oltre 30) del genere, che l'Italia ha concluso in base ai principi della Convenzione citata e ne adatta opportunamente l'applicazione alle relazioni fra l'Italia e il Perù. In forza dell'Accordo resta stabilito che per l'impresa italiana l'attività si svolgerà sulla seguente rotta:

*scali in Italia:* Lisbona-Caracas-Bogotà-Quito-Lima-Santiago del Cile e/o Buenos Ayres e viceversa; con facoltà di omettere scali su uno, alcuni o tutti i voli.

La rotta peruviana interessa invece il seguente percorso:

*scali in Perù:* Quito-Bogotà-Caracas-Lisbona-Roma e viceversa; con facoltà di omettere scali su uno, alcuni o tutti i voli.

L'Accordo riveste evidente interesse per l'aviazione civile italiana sia per il fatto che consente alla Compagnia nazionale la istituzione di un collegamento aereo con il Perù (attualmente la Compagnia di bandiera italiana non opera servizi interessanti il territorio peruviano), sia perchè la Compagnia italiana potrebbe essere interessata al sorvolo del territorio peruviano — come previsto nell'Accordo — nel caso di sviluppo della propria attività nel Sud-America.

I fini dello sviluppo delle relazioni aereo-commerciali del nostro Paese, e dello sviluppo dell'aviazione civile nel mondo, si inscrivono nella creazione e nella attuazione di questa rete di Accordi, di cui quello presente è una utile maglia. Ne proponiamo quindi l'approvazione.

MONTINI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Perù, concluso a Lima il 17 marzo 1964.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XVI dell'Accordo stesso.